

Comune di  
**LUOGOSANTO**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE  
COMUNALI**

**APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N° 15 DEL 14/07/2026**

|                                                                                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA .....</b>                       | <b>3</b> |
| Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....                                                        | 3        |
| Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata .....                                            | 3        |
| Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata .....                           | 4        |
| Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata .....                                            | 3        |
| Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....                    | 3        |
| Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore ..... | 4        |
| Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso .....                                      | 4        |
| <b>PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI .....</b>                                  | <b>5</b> |
| Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....                                                        | 5        |
| Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata .....                                            | 5        |
| Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda .....                              | 5        |
| Articolo 4 – Importi dovuti .....                                                                 | 5        |
| Articolo 5 – Perfezionamento della definizione .....                                              | 6        |
| Articolo 6 – Diniego della definizione .....                                                      | 7        |
| Articolo 7 – Sospensione del processo .....                                                       | 7        |
| <b>PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI.....</b>                                 | <b>8</b> |
| Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....                                                        | 8        |
| Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....                                             | 8        |
| Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione .....                                         | 8        |
| <br>Entrata in vigore .....                                                                       | <br>9    |

## **PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
- b) un accertamento emesso entro il 31 dicembre 2025.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo non può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento ma deve interessare l'intera posizione debitoria del contribuente, il quale è tenuto a sottoscrivere un provvedimento di ricognizione di debito per tutti gli atti emessi dal Comune e non pagati dal 01/01/2000. L'eventuale contestazione da parte del contribuente sulla legittimità delle notifiche degli atti originari lo fa decadere dal beneficio complessivo della definizione agevolata.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi entro il **30/09/2026**—comunica nei successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

### **Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione del contribuente. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, con un massimo di 18 rate.

2. Il Comune entro il 30/11/2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31/12/2026;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31/12/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese successivo alla prima rata;

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

### **Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo originario complessivamente dovuto.

### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti di cui all'articolo 2, comma 2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, qualora le rate precedentemente versate siano inferiori all'importo complessivamente dovuto a titolo di

imposta, si procederà all'annullamento delle sanzioni e degli interessi ed il contribuente sarà tenuto a versare esclusivamente la differenza a titolo di imposta originaria complessiva. Qualora le rate precedentemente versate siano superiori all'imposta complessivamente dovuta risultante dagli atti originari, gli importi già versati resteranno definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. In tal caso il contribuente non sarà tenuto a versare alcun ulteriore importo.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

#### **Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

#### **Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo. In presenza di pignoramenti presso terzi già esecutivi è ammessa la definizione agevolata solo nei casi in cui il contribuente versi quanto dovuto a titolo di imposta, al netto dei versamenti e/o trattenute già eseguite, con pagamento in unica soluzione. In tal caso il comune comunica al terzo la sospensione del pignoramento che verrà riattivato in caso di mancato pagamento della definizione agevolata. La revoca del pignoramento presso terzi avverrà esclusivamente una volta pervenuto il saldo dovuto. L'eventuale cancellazione dell'ipoteca già iscritta prima della domanda di cui all'art. 3, comma 1 verrà effettuata una volta pervenuto il pagamento integrale dell'imposta dovuta oltre ad oneri esecutivi e cautelari. È comunque ammessa la restrizione di ipoteca in caso di vendita di uno dei beni gravati da ipoteca legale a condizione che l'intero prezzo della compravendita del contitolare ipotecato venga incassato dal Comune che ha iscritto ipoteca.

## **PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

### **Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30/09/2026. La domanda può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani al protocollo dell'ente.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

### **Articolo 4 – Importi dovuti**

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

## **Articolo 5 – Perfezionamento della definizione**

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 31/10/2026

2. Se l'importo dovuto è superiore a 5.000,00 euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate mensili di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il 30/11/2026 e le successive ogni fine mese a decorrere dal 31/12/2026. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di due punti percentuali dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 31/12/2026. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

#### **Articolo 6 – Diniego della definizione**

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

#### **Articolo 7 – Sospensione del processo**

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

### **PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI**

#### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

#### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Con riferimento ai tributi comunali (*e/o alle entrate patrimoniali*), sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

#### **Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione**

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 30/11/2026, oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata il 31/12/2026. Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Non trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione ed è efficace decorsi 60 giorni dalla pubblicazione sul sito del comune.